Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1900 | **Roma — Mercoledì 19 Dicembre** | **Numero 293**

DIREZIONE in *Via Larga nel Palazzo Baleani* — **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** — **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 404 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 5 del R. decreto 7 aprile 1895, n. 95;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I vice segretari di ragioneria, gli ufficiali d'ordine e gli scrivani straordinari, in servizio presso il Ministero del Tesoro alla data del presente decreto, salva per questi ultimi l'eccezione di cui all'articolo 5, i quali siano muniti di laurea in giurisprudenza o almeno di licenza liceale o d'Istituto tecnico, saranno ammessi, essi soli e per una sol volta, ad un esame di concorso per il posto di vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero medesimo, purchè dal Capo dell'Amministrazione centrale, alla quale sono addetti, siano dichiarati meritevoli del posto cui aspirano, per operosità, diligenza e buona condotta.

Art. 2.

L'esame sarà indetto con decreto Ministeriale, col quale verranno pure determinati il numero dei posti da mettersi a concorso, le modalità relative e la costituzione delle Commissioni esaminatrici e di vigilanza, e consisterà in prove scritte ed orali, secondo il programma annesso al decreto Ministeriale 18 luglio 1890, n. 7824.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati approvati nelle prove scritte.

Art. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso coloro i quali riusciranno classificati primi, nel limite dei posti messi a concorso, e a condizione che abbiano riportato non meno di *sette* punti su dieci di media, tanto nell'esame scritto, quanto nell'esame orale.

L'ordine di precedenza sarà stabilito dalla somma

della media dei punti riportati nell'esame scritto, con la media dei punti riportati nell'esame orale.

A punti eguali saranno anteposti gli aspiranti provvisti di laurea in giurisprudenza o di altro titolo equipollente, ed, a parità anche di titoli di studio, avranno la precedenza i vice segretari di ragioneria sugli ufficiali d'ordine e questi sugli scrivani straordinari.

Art. 4.

La nomina dei vincitori del concorso all'impiego di vice segretario amministrativo di ultima classe nel Ministero del Tesoro, avrà luogo secondo l'ordine di merito in cui saranno graduati; e soltanto dopo che l'avranno conseguita gli attuali volontari amministrativi del Ministero medesimo approvati nell'esame di concorso indetto col decreto Ministeriale del 3 ottobre 1897.

Art. 5.

Dal benefizio del presente decreto saranno esclusi gli impiegati straordinari assunti in servizio dopo la promulgazione della legge 11 giugno 1897, n. 182.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

G. RUBINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero 408 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali;

Visto l'articolo 3 della legge 17 ottobre 1881, n. 435, che crea la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del R. esercito permanente;

Visto l'articolo 18 della legge 29 giugno 1882, n. 830, sul reclutamento degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Visto l'articolo 1 del Nostro decreto 17 ottobre 1881, che stabilisce le modalità colle quali sono da applicarsi agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario le leggi ed i Regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali del R. esercito permanente;

Visto l'articolo 1 del Nostro decreto 12 luglio 1888, relativo ai Consigli di disciplina degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Sul conforme parere del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la convenienza, sia di riunire le norme fin qui emanate sulla formazione e procedura dei Consigli di disciplina, sia di coordinarle alla giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, sia infine di introdurre le modificazioni suggerite dall'esperienza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa istruzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra, sui Consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.

Art. 2.

Le prescrizioni contenute nella suddetta istruzione dovranno andare in vigore dal 1° marzo 1901, dal qual giorno nella designazione degli ufficiali a membri dei Consigli di disciplina avrà principio un nuovo turno, secondo le norme all'uopo stabilite.

Art. 3.

È abrogato il R. decreto 9 dicembre 1897, col quale fu approvata l'istruzione per le norme da seguirsi nei Consigli di disciplina, l'istruzione stessa ed ogni altra disposizione contraria alla presente istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI SAN MARTINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

ISTRUZIONE
sui Consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito

PARTE I.
Convocazione dei Consigli di disciplina

§ 1. Ogni qualvolta un comandante di Corpo o capo di servizio o qualunque altra autorità militare superiore creda di proporre che un ufficiale dipendente (in servizio effettivo, in disponibilità, in aspettativa, in congedo, o comunque rivestito di grado di ufficiale) sia sottoposto a Consiglio di disciplina, trasmetterà al Ministero della Guerra, per via gerarchica, un rapporto particolareggiato circa i motivi che possano dar luogo a tale provvedimento, accompagnato:

a) da copia dello stato di servizio dell'ufficiale proposto pel procedimento disciplinare;

b) dall'estratto decennale dal registro delle punizioni relativo all'ufficiale id. id.;

c) da quegli altri documenti che valgano a far conoscere le mancanze dell'ufficiale e ad illuminare il Ministro sulla opportunità del proposto provvedimento.

§ 2. Le autorità militari superiori, nel dar corso a tale rapporto, esprimeranno, *in foglio a parte*, il loro parere in proposito.

§ 3. Quando il Ministro della Guerra, sia in seguito ai rapporti trasmessigli giusta le norme sopraindicate, sia di ufficio, reputi opportuno di ordinare la convocazione di un Consiglio di

disciplina, ne trasmetterà l'ordine al comandante del Corpo d'armata cui spetta, indicandogli la questione o le questioni da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di disciplina, ed unendo i documenti che ritiene atti ad illuminare il Consiglio.

§ 4. L'ordine di convocazione del Consiglio emanerà dal comandante della rispettiva Divisione militare e sarà conforme all'annesso modello A.

PARTE II.

Formazione dei Consigli di disciplina reggimentali e divisionali

§ 5. Per la formazione dei Consigli di disciplina reggimentali sono tenuti presso ogni Comando di divisione militare territoriale distinti elenchi, per ordine di grado e di anzianità, degli ufficiali di ogni reggimento o Corpo stanziato nel territorio della Divisione.

§ 6. Allorchè un reggimento è trasferito di guarnigione nel territorio di altra Divisione militare, dal Comando della Divisione perdente sarà inviato al nuovo comandante di Divisione l'elenco degli ufficiali del reggimento stesso, sul quale sarà indicato, per ogni grado, l'ufficiale che per ultimo prese parte ad un Consiglio di disciplina.

§ 7. Per la formazione dei Consigli di disciplina divisionali sono tenuti presso ogni Comando di Divisione militare territoriale quattro distinti elenchi, per ordine di grado e di anzianità:

a) degli ufficiali di ogni arma o Corpo in effettivo servizio, in disponibilità ed in aspettativa (esclusi quelli per sospensione dall'impiego) stanziati o residenti nel capoluogo della Divisione;

b) degli ufficiali generali e superiori id., id., stanziati o residenti negli altri presidî della Divisione;

c) degli ufficiali in congedo di ogni arma o Corpo residenti nel capoluogo della Divisione;

d) degli ufficiali generali e superiori in congedo di ogni arma o Corpo residenti negli altri presidî della Divisione.

Per la compilazione degli elenchi *c)* e *d)* i comandanti di Divisione militare si procureranno dai comandanti di Corpo d'armata gli elementi necessari relativi agli ufficiali generali in congedo.

§ 8. I comandanti delle Divisioni avranno pertanto cura di far registrare sugli elenchi suddetti tutte le variazioni relative agli ufficiali inscritti in tali elenchi, di volta in volta che le variazioni stesse avvengono.

§ 9. Quando in un grado è esaurito il turno, o gli ufficiali che ancora rimangono debbano essere esclusi per qualsiasi ragione, dovrà per quel grado ricominciarsi il turno, senza ripresa di turno.

I turni pei Consigli di disciplina reggimentali sono completamente distinti e indipendenti dai Consigli di disciplina divisionali, e viceversa.

§ 10. Non sono chiamati a far parte dei Consigli di disciplina divisionali:

Gli ufficiali addetti al Ministero della Guerra (tanto in effettivo servizio quanto in congedo); gli ufficiali delle Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi; i Capi di stato maggiore di Corpo d'armata e di Divisione militare territoriale; gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali addetti al Comando generale dell'arma stessa; gli ufficiali allievi delle scuole militari.

§ 11. Gli ufficiali appartenenti a categorie di ufficiali in congedo, allorchè sono chiamati in servizio temporaneo, concorrono a far parte dei Consigli di disciplina sia reggimentali sia divisionali, anche convocati a carico di ufficiali in effettivo servizio.

§ 12. Il comandante della Divisione militare territoriale, che avrà ricevuto l'ordine di convocare un Consiglio di disciplina reggimentale, attenderà tosto alla formazione e convocazione del medesimo col sussidio degli elenchi reggimentali.

Che se, anche dopo fatta l'applicazione dell'articolo 53 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali, egli non avrà potuto comporlo, dovrà riferirne gerarchicamente al Ministero il quale, a mente dell'articolo 44, n. 2, della legge medesima, provvederà per la convocazione di un Consiglio di disciplina divisionale.

§ 13. I Consigli di disciplina divisionali saranno dai comandanti delle Divisioni militari formati dapprima coll'elenco divisionale *a)*: quando poi l'elenco medesimo non basti a somministrare tutti i membri richiesti dalla legge secondo il grado prescritto dalle tabelle annesse alla medesima, i membri mancanti saranno suppliti con membri di pari grado tolti dall'elenco *b)*. Se questo non basta, si farà l'applicazione dell'articolo 53 prima coll'elenco *a)* poi coll'elenco *b)*; ed, ove d'uopo, si applicherà pure l'articolo 45 della legge.

Qualora debba essere chiamato membro del Consiglio un ufficiale distaccato o comandato fuori della sede del Comando della Divisione, la cui assenza dal suo posto possa riuscire di grave detrimento al servizio, egli ne sarà dispensato e si riterrà come legittimamente impedito. Nel comunicare poi al Ministero gli atti del Consiglio di disciplina, occorrerà indicare i motivi di tale esclusione.

§ 14. Si riterranno per legittimamente impediti gli ufficiali che, alla data dell'ordine di convocazione del Consiglio di disciplina reggimentale o divisionale, siano:

a) distaccati, comandati o in licenza (ordinaria o straordinaria), fuori del territorio della Divisione; e, se sono ufficiali in congedo, quando abbiano denunciato regolarmente la loro temporanea assenza dal luogo dove risiedono;

b) ammalati.

Dovranno pure ritenersi legittimamente impediti gli ufficiali i quali abbiano preso parte, sia come membri sia come testimoni, ad un Consiglio di disciplina che occorra rinnovare per annullamento della precedente procedura.

§ 15. Non può essere nominato presidente di Consiglio di disciplina reggimentale l'ufficiale superiore che alla data dell'ordine di convocazione del Consiglio comanda interinalmente il Corpo in assenza del comandante titolare.

§ 16. Quando il Consiglio di disciplina è chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un ufficiale di arma combattente, il presidente e tre membri almeno saranno d'arma combattente. Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali si dovrà por mente al disposto dall'articolo 54 della legge sullo stato degli ufficiali.

Se invece il Consiglio di disciplina è chiamato a deliberare sul conto di un ufficiale del Corpo sanitario militare, del Corpo di commissariato militare, del Corpo contabile militare o del Corpo veterinario militare, dovrà farne parte almeno un ufficiale del Corpo rispettivo.

Per effetto del precedente capoverso ed in caso di Consiglio reggimentale potrà, occorrendo, essere chiamato a far parte del Consiglio stesso un ufficiale medico, di commissariato, contabile o veterinario anche di altro Corpo.

§ 17. Il Consiglio di disciplina, chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un ufficiale in congedo, mentre questi si trova a prestare temporaneo servizio, dovrà essere composto colle stesse norme prescritte per gli ufficiali in effettivo servizio.

§ 18. Il Consiglio di disciplina, chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un ufficiale in congedo, mentre questi non si trova a prestar servizio, dovrà essere sempre istituito in forma divisionale; di questo Consiglio dovrà far parte un ufficiale in congedo della stessa categoria alla quale appartiene l'ufficiale inquisito, e dello stesso grado, ma più anziano.

I comandanti delle Divisioni si serviranno all'uopo dell'elenco *c)*, e, occorrendo, dell'elenco *d)*, e, qualora in nessuno di questi due elenchi trovisi iscritto un ufficiale in congedo della stessa cate-

goria dello stesso grado e più anziano dell'ufficiale inquisito, tutti i membri del Consiglio apparterranno all'esercito permanente.

§ 19. Qualora più ufficiali di grado diverso debbano, per la connessione degli addebiti loro apposti, essere deferiti ad un unico Consiglio di disciplina, questo dovrà essere formato secondo le norme prescritte pel più elevato in grado di essi.

§ 20. Emanato l'ordine di convocazione del Consiglio, se accada che qualche membro, per ricusazione dell'ufficiale inquisito o per altro motivo, non possa più far parte del Consiglio stesso, il comandante di Divisione provvederà tosto alla necessaria surrogazione con altro ufficiale, mediante ordine suppletivo, senza procedere ad un nuovo ordine di convocazione dell'intero Consiglio.

§ 21. Quando nel corso d'istruttoria di un Consiglio di disciplina venga a risultare essere pendente un procedimento penale a carico dello stesso ufficiale e pei medesimi fatti di cui il Consiglio deve occuparsi, le competenti autorità sono tenute ad informarne prontamente il Ministero, che, a seconda delle circostanze, deciderà se il Consiglio abbia, oppur no, a procedere ulteriormente.

§ 22. Qualora il comandante di Divisione, nel procedere alla convocazione di un Consiglio di disciplina, escluda dal farne parte qualche ufficiale, cui sarebbe spettato il turno per ragione della sua anzianità, il detto comandante ne dichiarerà le ragioni *in foglio a parte*, da unirsi poi all'incartamento del Consiglio di disciplina.

PARTE III.

Procedimento da seguirsi nei Consigli di disciplina

—

§ 23. L'ufficiale chiamato innanzi ad un Consiglio di disciplina non può farsi assistere da un difensore.

§ 24. Il presidente ed il relatore del Consiglio, tosto che sieno designati, devono raccogliere tutti i dati che possano concorrere a portar luce sulla questione, e fare all'uopo le opportune indagini per predisporre tutti gli elementi del giudizio tanto a carico che a discarico e per mettere il Consiglio in grado di pronunziare il suo verdetto con piena conoscenza di causa.

Il presidente, sentito ove occorra il relatore, ed avuto riguardo alla speciale indole dei fatti che sono in dibattito, emetterà gli opportuni provvedimenti perchè siano chiamate a deporre innanzi al Consiglio, come testimoni, quelle persone il cui intervento egli ritenga necessario, o sia stato invocato a propria difesa dall'ufficiale sottoposto all'inchiesta, con formale istanza presentata prima od all'atto della comunicazione degli atti e documenti fattagli dal relatore; salvo, in questo caso, il potere del presidente di escludere l'ammissione di quelli dei detti testimoni, la cui deposizione, secondo il suo apprezzamento prudenziale, sia a ritenersi come evidentemente superflua od irrilevante allo scopo della migliore e più completa istruttoria della vertenza. I motivi però dell'esclusione dovranno essere espressamente indicati *su foglio a parte* da unirsi agli atti del Consiglio.

§ 25. Allorchè l'ufficiale soggetto all'inchiesta dichiari di essere legittimamente impedito di presentarsi alla seduta del Consiglio nel giorno fissato dall'ordine di convocazione, è rimesso all'equo criterio ed al prudente apprezzamento del presidente di accertare, nei modi che riterrà migliori, l'attendibilità degli addotti motivi in relazione anche alle varie circostanze di tempo e di luogo, specie se si tratta di ufficiali in aspettativa od in congedo. Il presidente, ritenuta la legittimità dell'impedimento addotto dall'ufficiale, promuoverà dal comandante di Divisione la proroga della riunione del Consiglio.

§ 26. Nel termine minimo di giorni tre fissato dall'articolo 58, secondo capoverso, della legge 25 maggio 1852, non è compreso nè il giorno in cui il relatore del Consiglio di disciplina comunica gli atti o documenti all'ufficiale soggetto all'inchiesta, nè quello in cui avviene la riunione del Consiglio.

§ 27. La comunicazione che il relatore del Consiglio deve fare all'ufficiale soggetto all'inchiesta degli atti e documenti trasmessi al Consiglio, non significa punto rimessione; sicchè l'ufficiale non può asportare i documenti di cui gli sia data visione dal relatore, nè ottenerne, nè ricavarne copia, ma solamente riceverne lettura dal relatore, prendendo quelle note che ravviserà utili al suo scopo, rimanendo sempre le carte presso il relatore, il quale ne è mallevadore.

Qualora, dopo aver data visione all'ufficiale inquisito dei documenti allegati all'ordine di convocazione del Consiglio di disciplina, sopraggiungessero nuovi documenti dei quali non si potesse dar visione all'interessato nel limite di tempo stabilito dal § 26, il presidente del Consiglio ne dovrà riferire tosto al comandante della Divisione militare competente, acciocchè questi provveda per la occorrente proroga del giorno fissato per la riunione del Consiglio di disciplina. *Di guisa che non avvenga mai che nella seduta del Consiglio si dia lettura di un documento, del quale l'ufficiale inquisito non abbia avuto comunicazione nel limite di tempo indicato nel precedente § 26.*

§ 28. I Consigli di disciplina non avendo carattere pubblico, nessuna persona estranea ha diritto di chiedere comunicazione dei documenti o delle determinazioni ivi allegati, ed i presidenti e membri dei Consigli di disciplina devono assolutamente astenersi dal comunicare altrui ciò che ebbe luogo nelle sedute e tanto meno il verdetto del Consiglio. Il presidente farà in tal senso le opportune raccomandazioni ai membri del Consiglio.

§ 29. Il relatore si farà consegnare dall'ufficiale soggetto all'inchiesta una dichiarazione scritta, dalla quale deve constare:

1° se il detto ufficiale abbia o no ricusato alcuno dei membri del Consiglio di disciplina;

2° se gli siano stati comunicati, nel limite di tempo stabilito dall'articolo 58 della legge 25 maggio 1852 e computato a norma del precedente § 26, gli atti e documenti da presentarsi al Consiglio stesso;

3° se abbia avuto campo di produrne o richiederne dei nuovi.

Le note caratteristiche dell'ufficiale soggetto all'inchiesta non possono mai essere annoverate fra i documenti che si presentano ai Consigli di disciplina.

Nella compilazione del proprio rapporto il relatore deve fare una completa, ma semplice esposizione delle cose su cui verte l'inchiesta, ponendo in evidenza i fatti con tutte le circostanze che valgano a chiarire la realtà della situazione, *astenendosi però assolutamente dall'esprimere qualsiasi suo apprezzamento personale*, e curando, per quanto sia possibile, che i dati, fatti, deposizioni emersi dall'inchiesta e da lui riassunti nel suo rapporto, siano raccolti in appositi documenti (verbali, dichiarazioni scritte, ecc.) da comunicarsi in tempo debito all'ufficiale inquisito.

Il rapporto del relatore, e la dichiarazione anzi mentovata dall'ufficiale, sottoposto a procedimento disciplinare, devono far parte degli atti del Consiglio di disciplina.

§ 30. Aperta la seduta ed introdotto l'ufficiale soggetto all'inchiesta, il relatore, dietro invito del presidente, dà lettura al Consiglio degli articoli 2, 3, 11, 16, 25, 27, 28, della legge 25 maggio 1852 e delle seguenti avvertenze:

« Nel dare il loro voto gli ufficiali devono (senza troppo attendere gli argomenti legali) consultare esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere. Questi principî furono già ampiamente svolti dal Governo nella Relazione con cui accampagnò il progetto di legge sui Consigli di disciplina, e confermati dalla Commissione della Camera dei Deputati che li riprodusse nella Relazione sua propria colle seguenti parole, che possono considerarsi come un commento alla legge emanato dagli stessi poteri legislativi:

« Questo procedimento ha un carattere sommario; tanto più « che si tratta non già d'indagare od accertare l'autore talvolta « segreto di delitto o di un crimine, ma bensì di determinare se la « condotta od i falli di un ufficiale permettano che egli continui « a far parte dell'esercito senza detrimento del servizio, il quale « dubbio non può sollevarsi se non rispetto ad una condotta od a « fatti palesi e notorî. D'altra parte si doveva conservare bene « spiccata la distinzione fra questo procedimento disciplinare ed « un procedimento criminale, ed evitare che il Consiglio di disci- « plina pigliasse aspetto di Consiglio di guerra ed il suo parere « sembiante di giudiziale condanna.

« Laonde non vi è in tale procedimento nè magistrato che « istruisca, nè ministero pubblico che svolga un'accusa, nè di- « fensore che la respinga; non vi sono che documenti trasmessi « dal Ministero, testimonianze orali, osservazioni dell'ufficiale « chiamato dal Consiglio, un'adunanza di giurati militari, o me- « glio una corte d'onore, la quale esprime un avviso giusta il « suo senso morale ed il sentimento dell'onore militare, un avviso « che non può riuscire ad infliggere una pena, ma solo ad indicare « se l'ufficiale possa o non possa ancora continuare a servire, « nelle armi, la patria ».

« Colla scorta di questi principî gli ufficiali radunati in Consiglio di disciplina procederanno al disimpegno del delicato ufficio cui sono stati chiamati, avendo per precipua cura di mantenere in tutta la sua integrità il sentimento del dovere e dell'onore, ondo quell'alta istituzione, che è l'esercito, possa più efficacemente adempire alla missione che le spetta nell'ordine sociale ».

§ 31. Il verbale del Consiglio sarà conforme all'annesso modello B.

§ 32. Le questioni da sottoporre alla votazione del Consiglio di disciplina devono essere proposte successivamente nell'ordine stabilito dal Ministero.

§ 33. Quando su una questione la votazione è affermativa, non si procede ad ulteriori votazioni sui quesiti che seguono.

§ 34. Qualora dall'inchiesta risultasse che, oltre alle questioni proposte dal Ministero, occorra far luogo a talun'altra delle questioni previste dalla legge, il presidente dovrà proporre anche queste alla deliberazione del Consiglio, intercalandole però a quelle proposte dal Ministero a seconda della loro gravità; in maniera cioè che le questioni relative alla rimozione precedano quelle relative alla revocazione, e procedendo poi alla votazione nel modo sopra stabilito.

§ 35. Gli atti dei Consigli di disciplina divisionali sono, in ogni caso, dal rispettivo presidente direttamente trasmessi al comandante della Divisione militare.

Gli atti dei Consigli di disciplina reggimentali sono sempre rimessi dal rispettivo presidente al comandante del Corpo, il quale li trasmetterà al comandante di brigata, per essere poi inoltrati al comandante della Divisione militare.

§ 36. Nel trasmettere per via gerarchica i risultati dei procedimenti disciplinari, le autorità militari debbono sempre esprimere, *in foglio a parte*, il loro parere sull'andamento e sulle conclusioni del procedimento stesso.

Quando si tratti di procedimento disciplinare tenuto a carico di un ufficiale dei carabinieri Reali, fra i pareri suddetti dovrà essere compreso anche quello del comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali.

§ 37. Qualora potessero sorgere dubbi nell'applicazione delle norme da seguirsi nei Consigli di disciplina, non dovrà porsi indugio, da parte delle autorità militari interessate, a chiedere schiarimenti al Ministero, formulando tutti quei quesiti che saranno del caso, *ed in qualunque momento della procedura disciplinare*, e sospendendo, ove d'uopo, anche la convocazione del Consiglio, giacchè è imprescindibile obbligo delle dette autorità di non prendere provvedimenti, prima di avere la piena sicurezza che questi siano conformi alle disposizioni vigenti.

MODELLO A.

Ordine di convocazione di un Consiglio di disciplina

Il comandante della Divisione militare di . . . . ;
Visto l'ordine contenuto nella lettera ministeriale (1) . . . . di cui è annessa copia al presente, unitamente al rapporto (2) . . . . e documenti relativi;

ORDINA QUANTO SEGUE:

1° È convocato un Consiglio di disciplina (3) . . . . pel giorno (4) . . . . in (5) . . . . affine di esprimere il suo avviso sull . . question . . (6) . . . .

2° Il Consiglio sarà presieduto dal (7) . . . . e sarà composto inoltre dei membri seguenti (8) . . . . i quali non sono, per quanto consta al sottoscritto, nè congiunti, nè affini, nei gradi vietati dalla legge, dell'ufficiale chiamato innanzi al Consiglio, nè di lui meno anziani, nè autori delle lagnanze, nè del rapporto speciale che lo riguarda, nè infine fra essi è compreso il comandante (titolare od interinale) del Corpo ed il comandante la compagnia cui l'ufficiale sottoposto al Consiglio appartiene.

3° Il (9) . . . . adempirà alle funzioni di relatore ed estenderà il processo verbale.

4° Il presidente del Consiglio veglierà all'esecuzione del presente ordine ed all'osservanza specialmente degli articoli 58, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 della legge 25 maggio 1852.

5° I membri del Consiglio di disciplina, anche dopo sciolto il Consiglio, dovranno mantenere la massima segretezza tanto sulla procedura che sul verdetto del Consiglio stesso.

A . . . ., li . . . .

Il (10) . . . . . . comandante la Divisione militare.

N.B. — L'ordine suddetto sarà trasmesso originalmente al presidente del Consiglio, e, per copia autentica, dal Capo di stato maggiore della Divisione militare agli altri membri.

(1) Numero e data.
(2) Id. id.
(3) Reggimentale o divisionale.
(4) Data ed ora.
(5) Città e casa dove si radunerà il Consiglio.
(6) Indicare le questioni proposte dal Ministero.
(7) Grado, nome e carica del presidente.
(8) Grado, nome e carica dei membri (Per i membri di pari grado dell'ufficiale inquisito, indicare anche l'anzianità).
(9) Grado e nome del relatore (Il relatore dovrà essere di grado superiore a quello dell'ufficiale inquisito).
(10) Grado.

MODELLO B.

Processo verbale della seduta del Consiglio di disciplina

L'anno . . . . il . . . . . del mese . . . . il Consiglio di disciplina del (1) . . . . . . convocato dal signor comandante della Divisione militare di . . . . in esecuzione di ordine ministeriale (2) . . . . e conformemente alla legge 25 maggio 1852, per esprimere il parere sull . . question . . . .

Si è riunito in (3) . . . . composto come segue:

Sig. . . . . presidente;
Sig. . . . . membro-relatore;
Sig. . . . . membro;
Sig. . . . . id.;
Sig. . . . . id.;

i quali, dietro l'interpellanza loro fatta dal presidente, hanno dichiarato non essere congiunti, nè affini, in grado vietato dalla legge, dell'ufficiale chiamato innanzi al Consiglio, nè di lui meno anziani, nè autori della lagnanza, nè del rapporto che lo riguarda, nè di trovarsi in alcuna delle altre condizioni di esclusione di cui all'articolo 52 della legge sovra citata.

Aperta la seduta ed introdotto il (4) . . . .

Il relatore, dietro invito del presidente, ha dato lettura al Consiglio degli articoli 2, 3, 11, 16, 25, 27 e 28 della legge 25 maggio 1852 e delle avvertenze contenute nel § 30 dell'Istruzione, approvata con R. decreto 2 dicembre 1900, e quindi ha letto i documenti seguenti:

1° Ordine del Ministero della Guerra;

2° Ordine di convocazione del Consiglio del comandante della Divisione militare;

3° Rapporto del relatore;

4° Rapporto speciale;

. . . .

. . . .

Copia di stato di servizio;

Estratto dal registro delle punizioni;

Documenti tutti che, segnati dal presidente e dal relatore, si annettono al presente verbale in numero di . . . .

Terminata questa lettura, il presidente ha fatto introdurre, successivamente e separatamente, le sottonominate persone chiamate ad attestare innanzi il Consiglio, avvertendo i membri del Consiglio e (5) . . . . . . che potranno fare a tali persone le interrogazioni che stimeranno opportune, ma solo per organo di esso presidente.

Le dette persone così interrogate hanno dichiarato: (6) . . .

. . . .

. . . .

Udite tutte le persone chiamate innanzi al Consiglio e fattele ritirare in una sala vicina, il presidente ha chiesto:

1° al (7) . . . .

2° ai membri del Consiglio, se desiderassero di fare ancora alcune interrogazioni alle medesime.

Dietro la loro risposta negativa, il presidente ha invitato il (8) . . . . a porgere le sue osservazioni.

Il (9) . . . . . . ha quindi esposto che (10) . . . .

. . . .

Avendo quindi lo stesso ufficiale dichiarato di non avere nulla a soggiungere, il presidente ha consultato i membri del Consiglio per sapere se fossero sufficientemente illuminati, e, dietro la risposta affermativa di ciascun membro, ha dichiarato terminata l'inchiesta ed invitato l'ufficiale a ritirarsi.

Il presidente ha quindi proposto al Consiglio l . question . . seguente . . . .

. . . .

Sopra ciascuna delle quali questioni ciascun membro ha votato allo scrutinio segreto, deponendo nell'urna una delle due pallottole che ha ricevuto a questo effetto, nell'una delle quali è scritto *si* e nell'altra *no* (11).

Lo spoglio dello scrutinio ha presentato il risultato seguente:

Sì (ovvero no) all'unanimità (ovvero alla maggioranza di . . . voti contro . . . .) sulla prima questione;

Sì (ovvero no) ecc., sulla seconda questione;

(E così di seguito per le altre questioni, qualora sull . . precedent . . . question . . . il verdetto sia stato negativo).

Il presidente ha in conseguenza dichiarato che per avviso del Consiglio il (12) . . . . si trova (o non si trova) nel caso di . . . .

Fatta questa dichiarazione, il presidente, previa lettura del presente verbale, ha sciolto il Consiglio.

Fatto a . . . .

Firme

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

---

(1) Reggimento o Divisione.

(2) Data, numero e Direzione generale.

(3) Città e casa dove si è radunato il Consiglio.

(4) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al Consiglio. Qualora ricorra il caso previsto dall'articolo 61 della legge 25 maggio 1852, si dirà invece:

« Aperta la seduta, non essendosi presentato il (grado, cognome e nome dell'ufficiale sottoposto al Consiglio), il presidente ha dichiarato che l'ufficiale stesso non ha fatto constare il legittimo impedimento, e quindi che il Consiglio dovrà deliberare nostante l'assenza dell'ufficiale medesimo, giusta il disposto dall'articolo 61 della legge precitata ».

Opportuno cenno di tale assenza sarà fatto negli altri punti del processo verbale in cui ricorre la indicazione del grado, cognome e nome dell'ufficiale inquisito.

(5) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

(6) Riferire il nome e l'attestazione delle persone interrogate, avvertendo: che le deposizioni devono essere in termini concisi, ma in modo completo quanto alla sostanza; e che, ove intervengano più persone ad attestare, debbono essere esposte le singole attestazioni.

Qualora nessuna persona sia stata chiamata ad attestare dinanzi al Consiglio, il presidente ne allegherà le ragioni ed il processo verbale sarà, in questa parte, così formulato: « Terminata questa lettura, il presidente ha dichiarato che nessuna persona è stata chiamata ad attestare dinanzi al Consiglio perchè . . . .; quindi ha invitato il . . . . ecc. . . . »

(7) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

(8) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

(9) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

(10) Riferire le discolpe dell'ufficiale.

(11) I membri del Consiglio voteranno sopra ciascuna delle questioni proposte per ordine inverso d'anzianità. Tenuto presente il disposto dai §§ 32, 33, 34 dell'Istruzione approvata con R. decreto 2 dicembre 1900, quando la votazione ebbe luogo su una sola questione, il processo verbale sarà, in questa parte, modificato in conformità.

(12) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

Roma, addì 4 dicembre 1900.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Guerra
C. DI SAN MARTINO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 19 dicembre, in lire 105,50.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

18 dicembre 1900.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	100,86 3/8	98,86 3/8
	4 1/2 % *netto*	109,18 7/8	108,06 3/8
	4 % *netto*	100,56	98 56
	3 % *lordo*	61,45	60.25

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il 25 febbraio 1901, alle ore dodici, avranno principio presso questo Ministero gli esami di concorso per sei posti di volontario nella carriera consolare.

Gli esami saranno dati secondo le norme fissate dal R. decreto 24 dicembre 1896, n. 579 (1), colle modificazioni apportate dal R. decreto 8 dicembre 1898. n. 480 (2).

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli Affari Esteri, o ad una delle Prefetture del Regno, non più tardi del 15 gennaio 1901, scorso il quale termine saranno respinte. Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante non ha meno di 20 anni nè più di 30;

3° certificato d' aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato medico comprovante che l'aspirante è di costituzione robusta e senza deformità od imperfezioni fisiche;

5° attestato di aver sempre tenuta buona condotta e di appartenere a famiglia di civile condizione;

6° diploma di laurea in legge ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli Istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830, o il diploma finale del R. Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri », di Firenze;

7° atto autentico comprovante la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non può essere inferiore ad annue lire tremila.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina a volontario, alle nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento alle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi in due precedenti prove non avesse riportata l'idoneità.

Otto giorni prima dell'apertura degli esami sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco degli aspiranti ammessi al concorso.

Gli esami verseranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale; sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica, e sulla statistica, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verserà altresì sulla lingua francese e sulle lingue inglese o tedesca, nei modi prescritti dal Regolamento.

Della lingua francese i candidati devono avere pieno ed assoluto possesso.

In niun caso si ammetteranno al volontariato aspiranti oltre al numero fissato pel concorso.

Roma, addì 24 novembre 1900.

(1) Vedi *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 19 gennaio 1897, n. 14.
(2) Vedi » » » del 17 dicembre 1898, n. 291.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso per titoli al posto di direttore del R. Museo industriale di Torino, con lo stipendio annuo di lire 8000.

Chi desidera prender parte al concorso, deve far pervenire la sua domanda, in carta da bollo da lire una, al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Divisione Industria e Commercio), entro il 15 febbraio 1901.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita, certificato di cittadinanza italiana e fedina penale e di buona condotta; questi due certificati di data non anteriore al 1° novembre 1900;

2° laurea d'ingegnere o titolo che dimostri che il concorrente ha diretto un Istituto superiore d'istruzione;

3° cenno storico della vita scientifica del concorrente, della sua pratica industriale, corredato dei documenti relativi;

4° elenco dei titoli che sono uniti alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno essere inviate in cinque esemplari ciascuna.

Sarà preferito il candidato che raccolga in sè le attitudini speciali per il posto messo a concorso.

La nomina al posto potrà essere fatta in via di esperimento per un biennio. In tal caso la titolarità sarà data soltanto ove il candidato prescelto abbia fatta prova soddisfacente sotto ogni riguardo durante i due anni.

Roma, addì 16 dicembre 1900.

Il Ministro
CARCANO.

1.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO - Martedì 18 dicembre 1900.

Presidenza del Vice Presidente CANNIZZARO.

La seduta è aperta (ore 15.25).

CHIALA, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE propone, ed il Senato approva, che, prima della votazione a scrutinio segreto, si proceda alla discussione dei progetti di legge iscritti all'ordine del giorno.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga della gestione governativa del dazio consumo nel Comune di Roma ». (N. 40 - Urgenza).

CHIALA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale e, senza discussione, si approvano i tre articoli del progetto ch'è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme provvisorie per la determinazione ed il riparto delle sovrimposte nelle provincie in cui viene attivato il nuovo Catasto ». (N. 36 - Urgenza).

CHIALA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Senza discussione sono approvati i quattro articoli del progetto, il quale è rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo squittinio segreto del disegno di legge: « Proroga della legge 29 giugno 1882, n. 837, sul riordinamento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese » (N. 87 - Urgenza).

CHIALA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione, e l'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per la vendita del chinino » (N. 34 - Urgenza).

CHIALA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

PRESIDENTE. Legge il seguente ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, considerando che la nostra legge sanitaria dichiara al suo articolo 1 che la tutela della sanità pubblica spetta al ministro dell'interno, invita il Governo a disporre perchè il fondo dei *Sussidii per diminuire le cause della malaria* venga inscritto nel bilancio del Ministero dell'interno, in articolo apposito del capitolo che si riferisce ai provvedimenti di profilassi ».

BIZZOZERO, relatore. Dà ragione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, diretto ad ottenere maggiore unità e maggiore rapidità di azione da parte del Ministero dell'interno.

CHIMIRRI, ministro delle finanze. Prega l'Ufficio centrale di convertire in raccomandazione il proposto ordine del giorno, tenendo conto di quanto dispongono gli articoli 4 e 7 del progetto di legge.

Il passaggio del fondo dal bilancio del Ministero delle finanze a quello del Ministero dell'interno non si potrebbe fare ora senza turbare l'ordine e l'equilibrio finanziario. Poi con i Regolamenti si troverà il modo di provvedere a tale passaggio.

SARACCO, presidente del Consiglio. Dichiara che il Governo terrà nel massimo conto la raccomandazione dell'Ufficio centrale.

TAVERNA, presidente dell'Ufficio centrale, dichiara a sua volta che l'Ufficio centrale acconsente alla domanda del ministro delle finanze, e converte il suo ordine del giorno in una raccomandazione, prendendo atto della dichiarazione del Governo.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli.

COGNATA. Raccomanda al ministro di estendere il beneficio sancito nell'articolo 1 ad altri preparati chimici del chinino.

CHIMIRRI, ministro delle finanze. Dichiara di non poter accettare l'estensione dell'articolo 1 anche ad altri preparati, come propone il senatore Cognata. Agli agenti di finanze è concesso dal presente progetto di legge di vendere il chinino puro, ma già dosato. La vendita del chinino in polvere e dei suoi preparati non può essere fatta che da persone tecniche ed esperte.

COGNATA. Dice di aver chiesto solo di estendere il beneficio della legge ad altri preparati del chinino, salva la questione della forma.

BIZZOZERO, relatore. L'Ufficio centrale è d'accordo col ministro e prega il senatore Cognata di non insistere, perchè l'estendere i benefici di questo progetto di legge ad altri preparati, arrecherebbe vantaggi troppo minimi di fronte ai danni che ne potrebbero derivare.

COGNATA. Non insiste.

L'articolo 1 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli da 2 a 10, ultimo del progetto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1877, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue e degli altri progetti oggi stesso approvati per alzata e seduta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

Votanti	88
Favorevoli	87
Contrari	1

(Il Senato approva).

Proroga della gestione governativa del dazio consumo nel Comune di Roma:

Votanti	87
Favorevoli	85
Contrari.	2

(Il Senato approva).

Norme provvisorie per la determinazione ed il riparto delle sovrimposte nelle provincie in cui viene attivato il nuovo Catasto:

Votanti	88
Favorevoli	86
Contrari.	2

(Il Senato approva).

Proroga della legge 29 giugno 1882, n. 837, sul riordinamento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese:

Votanti.	87
Favorevoli.	85
Contrari.	2

(Il Senato approva).

Provvedimenti per la vendita del chinino:

Votanti 87
Favorevoli. 78
Contrari. 9

(Il Senato approva).

Domani seduta alle ore 15,30.

Levasi (ore 17).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Lunedì 17 dicembre 1900

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del Presidente VILLA.

(*Continuazione* — Vedi « Gazzetta Ufficiale » del 18 corr., n. 292).

Presentazione di relazioni.

FERRARIS MAGGIORINO presenta la relazione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri pel 1900-901.

Presenta anche la relazione sul disegno di legge per proroga delle facoltà di pubblicare le leggi nell'Eritrea.

GIOVANELLI presenta la relazione sul disegno di legge: Proroga del corso legale dei biglietti di banca negli Istituti di emissione.

PANTALEONI presenta la relazione sul disegno di legge: Proroga del trattato di commercio e di navigazione col Montenegro.

DONATI presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Pansini.

Si riprende lo svolgimento delle interpellanze.

SARACCO, presidente del Consiglio (Segni d'attenzione), ritiene che dopo lo scioglimento del municipio di Napoli, dopo la nomina del Commissario Regio, dopo la nomina della Commissione d'inchiesta, non era forse più luogo per questa interpellanza.

La Commissione d'inchiesta, autorevolissima, andrà risolutamente fino in fondo, e metterà il Governo in condizioni di prendere quei provvedimenti, che saranno necessarî per liberare la onesta cittadinanza di Napoli dalla sopraffazione di pochi disonesti.

Non può quindi che deplorare altamente l'affermazione dell' on. Ciccotti che il Governo sia mai stato alleato della camorra.

Nega poi che alcuni pochi, appartenenti ad un partito avanzato, ed un giornale dello stesso partito, abbiano detto di erigersi a vindici della moralità.

L'azione del Governo per Napoli dimostrò che colà come ovunque esso si è inspirato solamente alla giustizia. Nè diversi sono i criteri, che il Governo segue nelle provincie meridionali da quelli, che segue in altre provincie; perchè l'Italia pel Governo è una, senza distinzioni di regioni (Approvazioni — Commenti).

Si domanda che cosa farà il Governo. Il Governo farà semplicemente il suo dovere. Se a questo suo dovere mancherà, spetta alla Camera il richiamarlo.

Quanto al disegno di legge presentato al Senato per lo scioglimento delle amministrazioni comunali, nega che riguardi soltanto Napoli; esso riguarderà tutti i Comuni, che potranno trovarsi in condizioni anormali.

A quanto disse l'on. Ciccotti circa le elezioni di ieri, nota che lo stesso on. Ciccotti deve essersi trovato in mezzo a turbe, che tentavano impedire ad elettori di esercitare il loro diritto di voto (Commenti — Si ride — Interruzioni del deputato Ciccotti).

In tale condizione di cose, stretto dovere del Governo era di tutelare il diritto di tutti. E questo ha fatto. Ripete che, quando conoscerà i risultati d'inchiesta, prenderà i provvedimenti che saranno del caso; e assicura l'interpellante e la Camera che il Governo non verrà meno al suo dovere.

Per intanto protesta contro le parole dell'on. Ciccotti, dirette a screditare preventivamente l'azione del Governo (Approvazioni).

Presentazione di una relazione.

BRUNIALTI presenta la relazione su alcune proposte di modificazione al Regolamento della Camera, relative alle petizioni ed ai decreti registrati con riserva.

Si riprende lo svolgimento delle interpellanze.

CICCOTTI non ha inteso muover biasimo personale all'on. presidente del Consiglio; ma ha segnalato gli errori e le colpe di coloro, che a Napoli rappresentano l'azione governativa.

Protesta il suo affetto per le regioni settentrionali dell'Italia; ma, poichè troppo si è parlato in questi ultimi tempi di una sperequazione, che esiste fra il Settentrione ed il Mezzogiorno d'Italia, è bene affrontare la questione e dire francamente la verità.

Ora la verità è che l'opera del Governo nelle provincie meridionali non è stata affatto pari al suo ufficio. Non da ieri si denunciano pubblicamente i mali di Napoli. E precisamente i fatti denunziati da un giornale popolare sono quelli che hanno provocato la nomina di una Commissione d'inchiesta.

Nega che dai partiti popolari siansi usate violenze agli elettori. Egli personalmente poi telegrafò al presidente del Consigli, reclamando appunto la tutela della libertà del voto.

Conclude affermando che nell'elezione di ieri, a Napoli, i pochi intriganti, che erano stati bollati da una sentenza del tribunale, hanno trovato il modo di riaffermarsi.

Ed è appunto perchè egli non vuole che certi mali, crescendo, portino ai disordini e ai moti violenti, che ha creduto suo dovere di dire alla Camera e al Governo la verità delle condizioni della città di Napoli (Benissimo!).

MARESCALCHI ALFONSO dà ragione di una sua interpellanza ai ministri dell'interno e della pubblica istruzione « circa i loro intendimenti sulla necessità di riattivare le pratiche per risolvere l'antica questione del collegio di San Clemente, detto di Spagna, in Bologna, affinchè come istituzione di pubblica beneficenza sia sottoposto alla legge relativa, e l'Università ed il Comune di Bologna possano fare valere sovra di esso i loro diritti ».

Afferma trattarsi di una questione di vero interesse nazionale.

Ricorda brevemente le vicende di questo istituto dalla sua fondazione nel secolo XIV per opera del cardinale Albornoz sino ad oggi: e ne conclude che il Governo Spagnuolo non ha alcuna giurisdizione ed alcun dritto su di esso.

Dimostra che questo Istituto ha il carattere di un'opera pia ai termini delle leggi italiane. Trattasi di determinare quanta parte delle rendite spetti a studenti spagnuoli, e quanta ne spetti all'Università ed agli ospedali di Bologna.

Accenna che questi fondi potrebbero essere devoluti ad incremento dell'Istituto ortopedico Rizzoli.

Spera che il Governo vorrà risolvere questa questione, rivendicando così i diritti dell'Università e delle Opere pie di Bologna.

SARACCO, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, riconosce la grande importanza dell'argomento. Il Ministero se ne è occupato e se ne occupa. In questo momento la vertenza è innanzi al Consiglio di Stato. Per ora quindi non può pronunciarsi in proposito.

Appena il Consiglio di Stato avrà espresso il suo avviso, il Governo non mancherà di prendere i provvedimenti che saranno del caso.

MARESCALCHI ALFONSO ringrazia il ministro e si dichiara soddisfatto.

COTTAFAVI svolge un' interpellanza al ministro delle finanze « per apprendere se, a sollievo dei contribuenti, intenda proporre un progetto di legge che abbia a regolare l' imposta di ricchezza mobile per contingente di Comuni, economizzando le spese di riscossione per la conseguente abolizione delle agenzie delle imposte ».

Accennando alle necessità di por finalmente mano alla riforma tributaria, semplificando il gravoso e complicato sistema delle nostre leggi fiscali, dimostra come il provvedimento da lui proposto sostituirebbe al sistema ora vigente per la tassa di ricchezza mobile un sistema meno dispendioso, meno vessatorio pei cotribuenti, e di più facile e sicuro provento per lo Stato.

Gli effetti ottenuti col consolidamento dei dazi di consumo incoraggiano ad adottare lo stesso sistema per la tassa di ricchezza mobile. Si avrebbe poi il grandissimo vantaggio di poter sopprimere tutte le agenzie delle imposte, e di eliminare la odierna lotta permanente fra il contribuente e lo Stato.

CHIMIRRI, ministro delle finanze, esorta l'on. Cottafavi di concretare le sue idee in una proposta di legge, la quale il Governo espimerà il suo avviso. Per ora si limita ad esprimere il proprio convincimento personale che i nostri tributi sono meno gravosi per sè stessi che non pel modo di accertamento e di riscossione.

A questo convincimento sono ispirate le varie circolari da lui dirette agli agenti della finanza; e a questo stesso concetto è informato il disegno di legge da lui proposto per modificazioni all'imposta di ricchezza mobile.

COTTAFAVI dichiara che non ha punto inteso censurare l'indirizzo finanziario del ministro; ne loda le recenti circolari; prende atto delle sue dichiarazioni; e si riserva di concretare i suoi concetti in una proposta di legge, che presenterà in unione con altri colleghi.

Votazione a scrutinio segreto.

RADICE, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione.

Abignente — Afan de Rivera — Aguglia — Albertelli — Alessio — Aprile — Arconati.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Balenzano — Barnabei — Basetti — Bergamasco — Bertarelli — Bertolini — Bettòlo — Biancheri — Bianchi Leonardo — Bianchini — Biscaretti — Bonacossa — Bonardi — Bonoris — Borghese — Bracci — Branca — Brunialti.

Callaini — Calleri Enrico — Calleri Giacomo — Camera — Campi — Cantalamessa — Cantarano — Cappelli — Carboni-Boj — Casciani — Cavagnari — Celli — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — Chimienti — Chimirri — Chinaglia — Ciccotti — Cimorelli — Cipelli — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Coppino — Cornalba — Cortese — Costa — Cottafavi — Cuzzi.

D'Alife — Daneo Gian Carlo — De Amicis — De Bellis — De Cesare — De Gaglia — Dell'Acqua — De Martino — De Nava — De Nobili — De Prisco — De Renzis — De Seta — Di Lorenzo-Raeli — Di Sant'Onofrio — Di Terranova — Donati Carlo — Donati Marco — Donnaperna — Dozzio.

Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Fasce — Fede — Federici — Ferraris-Maggiorino — Fiamberti — Fili-Astolfone — Fortis — Fortunato — Franchetti — Francica-Nava — Fulci Nicolò — Fusco Ludovico — Fusinato.

Galli — Gallo — Garavetti — Gattoni — Gavotti — Ghigi — Gianturco — Giolitti — Giovanelli — Giuliani — Giunti — Guerci — Guicciardini — Gussoni.

Indelli.

Lacava — Lampiasi — Laudisi — Lazzaro — Leali — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Licata — Lojodice — Lucchini Luigi — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Magnaghi — Malvezzi — Mango — Manna — Mantica — Marazzi — Marescalchi Alfonso — Mariotti — Marsengo-Bastia — Mascia — Masciantonio — Maurigi — Maury — Mazzella — Mazziotti — Meardi — Medici — Mel — Mestica — Mezzanotte — Micheli — Montagna — Monti Gustavo — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo.

Nasi — Niccolini — Nocito — Nuvoloni.

Orlando.

Pala — Palberti — Pantaleoni — Panzacchi — Parlapiano — Pascolato — Pastore — Pennati — Perla — Personè — Picardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pivano — Podestà — Poli — Pompilj — Pozzato — Pozzi Domenico — Prinetti.

Radice — Resta-Pallavicino — Riccio Vincenzo — Rizza — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rizzone — Rocca Fermo — Romanin-Jacur — Rossi Enrico.

Sacchi — Salandra — Sanfilippo — Santini — Sapuppo-Asmundo — Serra — Severi — Sili — Sinibaldi — Socci — Sola — Sonnino — Sorani — Spada — Spagnoletti — Squitti — Suardi.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Ticci — Toaldi — Todeschini — Torraca — Torrigiani — Tripepi Francesco.

Vagliasindi — Valeri — Varazzani — Veneziale — Ventura Eugenio — Vetroni — Vischi — Visocchi — Vollaro De Lieto.

Wollemborg.

Zannoni — Zeppa.

Sono in congedo.

Arlotta — Avellone.

Baragiola — Bianchi Emilio.

Calvi — Carugati — Castelbarco-Albani.

Del Balzo Gerolamo — Della Rocca — De Luca Ippolito

Florena — Fradeletto — Freschi.

Gianolio — Grossi.

Imperiale.

Lemmi — Leonetti.

Maraini — Marzotto — Materi — Mirto-Seggio.

Ottavi.

Papadopoli — Pelle — Pini — Placido.

Rocco Marco.

Scalini — Sormani.

Testasecca.

Sono ammalati.

Altobelli — Anzani.

Compagna.

Facta — Falcioni — Farinet Francesco

Ginori-Conti.

Lo Re — Lovito.

Murmura.

Assenti per ufficio pubblico.

Ferrero di Cambiano.

Martini.

Pistoja.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione:

Nuova proroga dei tribunali misti della Riforma in Egitto.

Favorevoli 196
Contrari 26

Spesa straordinaria di lire 700.000, per costruzione di linee telefoniche ripartite fra gli esercizi 1899-900 e 1900-901.

Favorevoli 187
Contrari 36

Approvazione di due contratti di permuta di beni stabili per il Demanio dello Stato ed il Comune di Venezia e autorizzazione al Governo di concludere un'altra permuta di stabili nel Comune di Roma.

Favorevoli 194
Contrari 30

Convalidazione del R. decreto 10 giugno 1900, n. 210, relativo alla proroga al 31 dicembre 1900 del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro.

Favorevoli 192
Contrari 32

(La Camera approva).

Interrogazioni.

BRACCI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dell'interno sulle persecuzioni materiali esercitate costantemente dalla prefettura di Mantova a danno di alcuni esercenti di Poggio Rusco a scopo politico, cioè per l'unica ragione che essi professano fede socialista e ciò in pieno contrasto col trattamento lodevolmente liberale fatto dalla polizia locale agli esercenti non socialisti.

« Gatti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro guardasigilli per sapere con quali criteri intenda procedere alla *disapplicazione* dei funzionari così giudiziari come di cancelleria, che ora trovansi addetti al Ministero di grazia e giustizia ovvero in altri uffizi diversi da quelli, nei quali figurano come titolari.

« Cimorelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro di grazia e giustizia sull'azione della polizia giudiziaria in ordine al reato commesso in Verona e che tanto preoccupa l'opinione pubblica.

« Monti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro della marineria per conoscere quanto vi sia di vero nelle affermazioni che, a disdoro della nostra armata, si sono fatte sulle prove e sulla resistenza dei cannoni della R. marina.

« Roberto Galli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri del tesoro e delle finanze, per sapere se e quando intendano presentare un disegno di legge per stanziare i fondi per la costruzione di una nuova Aula stabile in Montecitorio.

« Leali ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici, per sapere come intende provvedere alla costruzione del 1º tronco della strada di serie interprovinciale n. 216, che congiunge la Valle d'Acri con l'antica nazionale delle Calabrie tra Montesano e Padula.

« Camera ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere se intendono di provvedere perchè sia estesa la riduzione di spese di viaggio agli operai che emigrano temporaneamente in Africa (Tripoli, Tunisi) ed in Corsica.

« Guerci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se non intenda unificare le molteplici e spesso contraddittorie disposizioni regolamentari delle scuole secondarie, raccogliendone pure in un sol Codice i provvedimenti disciplinari.

« Cortese ».

MORIN, ministro della marineria (Segni d'attenzione), risponde immediatamente all'interrogazione dell'on. Galli.

Dopo le spiegazioni esaurienti, che ha dato alla Giunta del bilancio, sperava del tutto caduta la strana diceria, secondo la quale i cannoni della nostra marina si collauderebbero, per economia, a metà carica.

L'interrogazione dell'on. Galli gli porge l'occasione di dichiarare nel modo più preciso ed assoluto che si tratta di una voce ingiuriosa, falsa, assurda e ridicola (Benissimo!).

Le cautele, che si seguono nei collaudi dei cannoni, sono maggiori perfino di quelle che si seguono in Inghilterra: non solo le prove di collaudo si fanno a piena carica, ma si fanno poi col proietto del peso di un quarto superiore al normale; prova risolutiva e grave; non usata da alcun'altra marina.

Forse quella diceria è sorta per avere il Governo spagnuolo rifiutato due dei cannoni fabbricati dalla casa Armstrong per il *Cristobal Colon*, quella nave uscita dal cantiere Ansaldo che doveva essere la « Garibaldi ».

Si trattava di cannoni di un tipo nuovo, non ancora adottati dalla nostra marina. Uno dei cannoni nelle prove subì una lieve avaria, e perciò avvenne il rifiuto. Ma in seguito a ciò il Ministero italiano della marina ingiunse immediatamente alla Casa Armstrong di modificare il tipo dei cannoni; al che quella Casa si affrettò a consentire.

Quello stesso cannone, che aveva subito un'avaria, riparato e così modificato, fu sottoposto a tutte le prove più severe e più rischiose. Solo al cinquantaquattresimo colpo, per lo scoppio di una granata nell'interno dell'anima, questa ebbe un guasto. Fu sostituito il pezzo relativo: il cannone venne acquistato a un prezzo ridotto: la marina lo tiene come arma di riserva; e, se vi sarà un cannone, che non scoppierà mai, sarà proprio quello.

Spera di aver così rassicurato la Camera. Chiunque conservi ancora qualche dubbio, lo esponga pure al ministro, il quale lo dissiperà in base a documenti ineccepibili.

Termina dichiarando che la solidità dei cannoni italiani non deve essere neppure sospettata (Vive approvazioni — Commenti).

GALLI ha creduto suo dovere portare nell'Aula una questione, di cui molto si è parlato in seno alla Giunta del bilancio e pei corridoi di Montecitorio. Era necessaria una parola autorevole, che rassicurasse il Parlamento e il Paese; poichè, se il fatto fosse vero, sarebbe stato più che inesplicabile, mostruoso.

Si compiace che il ministro abbia dichiarata insussistente questa voce inqualificabile: e si augura che non sia vero che essa sia partita da alcun ammiraglio della marina nostra, al quale non sarebbe perdonabile di non aver subito e apertamente denunciato un tal fatto, se anche per un sol momento avesse potuto dubitare che fosse vero (Approvazioni).

CAMPI parla per fatto personale. Premette che non si può sospettare della sua devozione all'esercito e all'armata pel bene della patria; ma poichè un dubbio in proposito era sorto nell'animo suo, crede di aver agito correttamente, formulando un quesito al ministro in seno alla Giunta del bilancio.

Le dichiarazioni del ministro dissiparono il dubbio; ed egli è stato il primo a compiacersene. Non si pente tuttavia di avere posto la questione, una volta che ha servito a dissipare il sospetto.

Assume la responsabilità dei suoi atti e delle sue parole: non può naturalmente assumerla per le dicerie che possono esser sorte.

Si augura che possibilmente un'ampia discussione sulle condizioni della nostra marina possa convincere il Paese della necessità di fare per essa tutti i sacrifici necessari. Conclude augurando la concordia fra i capi della nostra marina (Commenti).

Sull'ordine dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE propone che domani si tengano due sedute con unico ordine del giorno. In principio della seduta pomeridiana si procederà alle interrogazioni e alla verificazione dei poteri.

RUBINI, ministro del tesoro, vorrebbe che domani si discutessero alcune leggi per approvazioni di eccedenze di impegni.

PRESIDENTE le iscriverà dopo l'esercizio provvisorio, e dopo i bilanci e dopo alcune leggi urgentissime di proroga.

La seduta termina alle 19.10.

DIARIO ESTERO

Oggi, onomastico e quarantesimo anniversario di regno del principe Nicola del Montenegro, questi assume il titolo di Altezza Reale. Il Ministro degli esteri, sig. Vucovich, ne dà notizia a tutti i Gabinetti d'Europa con la lettera seguente:

Cettigne, 18 novembre 1900.

Signor Ministro!

Vent'anni or sono il Montenegro chiudeva un lungo periodo di lotte ed allargava le sue frontiere; esso prendeva il suo posto fra gli Stati indipendenti dell'Europa.

Il Principe del Montenegro, successore legittimo degli antichi Sovrani della Zeta, aveva ripreso possesso dei territorî gloriosi, sui quali avevano regnato i suoi predecessori.

Il popolo montenegrino tutto intero ha espresso il pensiero in quel momento che i titoli e le dignità, onde già erano rivestiti gli Ospodari della Zeta, dovessero rivivere nella persona del Sovrano, che ne aveva fatta la riconquista, ed il nostro Senato si è fatto interprete di questo voto presso S. A. il Principe Nicola. S. A. allora non aderì; gli sembrava che le considerazioni di degnità esteriore dovevano sparire davanti ai doveri ch'egli aveva ancora a compiere, per assicurare al suo popolo i beneficî della civiltà e del progresso.

Il fine generoso, che proponevasi S. A., è stato proseguito senza tregua. In meno di venti anni strade nuove furono aperte, si costruirono chiese, fondaronsi scuole, un Codice fu pubblicato, fu ordinata l'amministrazione della giustizia, fu installato un servizio delle poste e dei telegrafi, infine si conclusero accordi internazionali e convenzioni con parecchie Potenze. Senza lasciar cadere in oblio l'arte della guerra, a cui il Montenegro deve la sua gloria, S. A. il Principe ha voluto ed ottenuto lo sviluppo delle arti e delle opere della pace.

D'altronde il paese, che sempre ha condiviso con la Dinastia le pene e le gioie, prova oggi un legittimo orgoglio nel vedere la Dinastia imparentata, mercè illustri alleanze, con le più antiche Case Sovrane d'Europa.

Non deve sorprendere che beneficî sì grandi abbiano ancora accresciuto l'amore sì profondo che il popolo montenegrino sentiva per il suo venerato Sovrano, cui le virtù guerriere, le qualità politiche ed i meriti letterari avevano conquistato la stima e la considerazione del mondo intero.

Animati da questi sentimenti, i Montenegrini non potevano non attendere con impazienza il momento in cui loro sarebbe permesso di dare al Principe una testimonianza solenne del loro attaccamento e della loro riconoscenza.

La celebrazione del 40° anno di regno di S. A. il Principe, che avrà luogo il 6[19 dicembre prossimo, festa onomastica di S. A., è l'occasione che si offre naturalmente, ed il Consiglio di Stato, felice di essere l'interprete d'un sentimento, ch'esso condivide, ha deciso di pregare S. A. di gradire un voto che, firmato già vent'anni or sono dal Senato e dal popolo, non cessò mai di rinvigorirsi in tutti i cuori montenegrini. Sua Altezza non respingerà la preghiera, che il suo popolo *gli ripete* con novella insistenza.

Io ho l'onore di darvene notizia e di notificarvi, sig. Ministro, che, nell'occasione del 40° anniversario del suo regno, Sua Altezza prenderà la qualifica di Altezza Reale e la trasmetterà ai suoi successori ereditarî al trono principesco.

Vi prego, signor Ministro, di voler dare cognizione di quanto precede all'alto vostro Governo, il quale, io ne sono persuaso, vorrà, in questa occasione, dare al Montenegro una nuova prova della sua costante e benevola simpatia.

Vogliate gradire, signor Ministro, l'assicurazione rinnovata della mia alta considerazione.

Il Ministro degli affari esteri
m. p. VOIVODA VUCOVICH.

CONSORZIO NAZIONALE

Il Bollettino ufficiale del Consorzio Nazionale nei nn. 6 e 7 — 15 settembre e 15 novembre 1900 — pubblica i seguenti pagamenti per nuove ed antiche offerte.

Canevaro S. E. don Francesco Giuseppe, duca di Zoagli, lire 2100 — Thulin cav. Carlo, lire 500 in oro — Comune di Fossalta di Portogruaro, lire 10 — Comune di Calvi dell'Umbria, lire 5 — Comune di S. Giovanni in Croce, lire 5 — Comune di Bagni di Lucca, lire 10 — Pierotti ing. Rodolfo, lire 10 — Comune di Civitella di Romagna, lire 10 — Comune di Piavon, lire 10 — Selva cav. dott. Francesco, lire 10 — Comune di Cossalto, lire 5 — Comune di Bagno a Ripoli, lire 10 — Comune di Piacenza d'Adige, lire 10 — Comune di Portomaggiore, lire 20 — Comune di Narni, lire 40 — Comune di Casalborgone, lire 5 — Comune di Rosà, lire 10 — Comune di Campegine, lire 10 — Comune di Villabartolemea, lire 50 — Comune Capraja (Isola), lire 10 — Comune di Canaro, lire 10 — Comune di Casalmorano, lire 10 — Comune di Crevalcuore, lire 10 — Comune di Valstagna, lire 5 — Comune di San Giorgio di Piano, lire 10 — Comune di Montegalda, lire 10 — Comune di Trebaseleghe, lire 5 — Comune di Santalme, lire 5 — Fagarazzi cav. Ermenegildo, lire 5 — Comune di Pomarance, lire 10 — Comune di Monte Roberto, lire 10 — Comune di Lajatico, lire 10 — Comune d'Agordo, lire 5 — Comune di Rolo, lire 10 — Comune di Canonica d'Adda, lire 5 — Comune di Castelmauro, lire 5 — Comune di Apricena, lire 10 — Comune di Ospedaletto Euganeo, lire 5 — Comune di Barbara, lire 10 — Comune di Sala Bolognese, lire 10 — Comune di Susegana, lire 20 — Comune di Cornuda, lire 10 — Comune di Monticelli d'Ongina, lire 10 — Comune di Pratovecchio, lire 5 — Comune di Feltre, lire 20 — Comune di Trisobbio, lire 5 — Comune di S. Vendemmiano, lire 10 — Comune di Merlara, lire 10 — Comune di Sandrigo, lire 50 — Comune di Pocenia, lire 10 — Comune di Grumello Cremonese, lire 10 — Comune di Paitone, lire 5 — Comune di Porto Mantovano, lire 5 — Comune di Sorbolo, lire 10 — Comune di Monteprandone, lire 10 — Comune di Buti, lire 20 — Comune di Barletta, lire 100 — Comune di Cimadolmo, lire 5 — Comune di Roverbella, lire 5 — Comune di Spresiano, lire 10 — Comune di Preganziol, lire 20 — Comune di Civitavecchia, lire 30,05 — Comune di Medolla, lire 10 — Cassa di Risparmio di Amandola, lire 10 — Comune di Cisterna di Roma, lire 25 — Comune di Ostiano, lire 5 — Comune di Montebello Vicentino, lire 15 — Comune di Calderara di Reno, lire 10 — Comune di S. Germano dei Berici, lire 5 — Comune di Corbola, lire 10 — Comune di Castelfranco dell'Emilia, lire 20 — Comune di S. Polo di Piave, lire 25 — Comune di Magione, lire 5 — Comune di Rossano Veneto, lire 5 — Comune di Cogollo, lire 5 — Comune di Mason Vicentino, lire 10 — Comune di Vallonara, lire 5 — Comune di Urbisaglia, lire 30 — Comune di Longarone, lire 20 — Comune di Surzara, lire 20 — Comune di Vogogna, lire 10 — Comune di Pieve San Stefano, lire 10 — Comune di Caldogno, lire 10 — Comune di Samassi, lire 10 — Comune di Casarza Ligure, lire 10 — Comune

di Castelnuovo di Bariano, lire 20 — Comune di Albizzate, lire 10 — Comune di Zelarino, lire 10 — Comune di Sorrento, lire 20 — Comune di Battaglia, lire 10 — Comune di Sesto Fiorentino, lire 10 — Comune di Stia, lire 10 — Comune di Resana, lire 5 — Comune di Casarza della Delizia, lire 5 — Comune di Rocca S. Casciano, lire 10 — Comune di Monte San Biagio, lire 10 — Comune di Gaggiano, lire 10 — Comune di Ascoli Piceno, lire 25 — Comune di Bregnano, lire 20 — Di Lullo Francesco, lire 3 — Chiodi sacerdote Francesco, lire 2 — Vicini Benedetto, lire 1 — Lanni Antonio, lire 1 — De Benedictis Vincenzo, lire 1 — Pirraglia Antonio, lire 1 — Del Vecchio Antonio, lire 0,50 — Comune di Cogoleto, lire 25 — Comune di Grottammare, lire 20 — Comune di Migliarino, lire 20 — Comune di Rapolano, lire 5 — Comune di Castiglione Messer Marino, lire 10 — Provincia di Catania, lire 4000 — Provincia di Palermo, lire 4000 — Provincia di Lecce, lire 3000 — Provincia di Alessandria, lire 1000 — Provincia di Aquila, lire 1000 — Reale Basilica Palatina di San Nicola in Bari, lire 1000 — Provincia di Ascoli Piceno, lire 1000 — Provincia di Potenza, lire 1000 — Comune di Bovino, lire 700 — Comune di Pozzuoli, lire 600 — Levi prof. Giuseppe e Flli fu Moisè (Eredi), lire 500 — Levi dott. Emiliano, lire 500 — Comune di Rieti, lire 500 — Ottolenghi Bonaiuto (Eredi), lire 500 — Comune di Spezia, lire 500 — Comune di Cosenza, lire 500 — Champuis cav. Giovanni, lire 500 — Raggio cav. Giacomo fu G. B., lire 500 — Provincia di Trapani, lire 500 — Comune di Busca, lire 500 — Comune di Gioia del Colle, lire 500 — Comune di Caltagirone, lire 466,67 — Provincia di Grosseto, lire 300 — Lechi conti Teodoro e Faustino (Eredi), lire 300 — Betti cav. Pilade, lire 8 — De Maldè cav. Claudio, lire 25 — Fratelli Morini (Eredi), lire 80 — Majnoni d'Intignano comm. nob. Luigi, lire 10 — Cingolani Temistocle, lire 5 — De Nicolò cav. Giuseppe, lire 50 — Villani cav. Achille, lire 5 — Crispi cav. Francesco (segretario della Corte dei conti), lire 20 — Comune d'Isola del Liri, lire 50 — Comune di Marigliano, lire 100 — Comune di Viggiano, lire 100 — Comune di Gallico, lire 20 — Comune di Salandra, lire 100 — Bartalini cav. dott. Emilio, lire 5 — Comune di Villanova d'Albenga, lire 140 — Bergonzi prof. ing. Giulio, lire 12 — Petrilli cav. uff. Oreste, lire 50 — Araldi Guglielmo, lire 3 — Comune di Sogliano Cavour, lire 10,70 — Bertoldi avv. Matteo (Eredi), lire 50 — Valombra cav. Carlo, lire 40 — Colli cav. Gerolamo, lire 20 — Rossi comm. Ernesto (Eredi) lire 250 — Tappari cav. Francesco, lire 20 — Comune di Pomarico, lire 100 — Comune di Padula, lire 50 — Comune di Nicastro, lire 100 — Comune di Formia, lire 100 — Gonella cav. Camillo (Eredi) e Gonnella-Campora Teresa, lire 100 — Cornero comm. senatore Giuseppe (Eredi), lire 80 — Comune di Novara di Sicilia, lire 50 — Cagnassi prof. Michele, lire 40 — Comune di San Giorgio di Piano, lire 20 — Comune di San Martino Valle Caudina, lire 100 — Sgariglia marchesi, fratelli, lire 225 — Lechi conti Teodoro e Faustino (Eredi), lire 120 — Trotti avv. Alberto, lire 5 — Comune di San Damiano d'Asti, lire 100 — Comune di Isola del Liri, lire 50 — Comune di Grosseto, lire 100 — Comune di Procida, lire 150 — Comune di Vieste, lire 200 — Comune di Santa Lucia del Mela, lire 250 — Comune di Terranova di Sicilia, lire 100 — Comune di Rombiolo, lire 10 — Comune di Montevarchi, lire 33 — Camera di commercio di Caltanissetta, lire 200 — Congregazione di carità di San Mauro Marchesato, lire 2.50 — R. Accademia delle Scienze morali e politiche di Napoli, lire 100 — Comune di Lodi, lire 200 — Comune di Sesto Campano, lire 21,25 — Comune di Craveggia, lire 50 — Carelli cav. Alfonso, lire 20 — Comune di Chieti, lire 200 — Franzone cav. Giovanni, lire 100 — Pozzio Giovanola cav. prof. Carlo, lire 180 — Vernieri cav. Federico (Eredi), lire 50 — Comune di Castagnito, lire 50 — Comune di Acerra, lire 100 — Chapuis Alessandro, Alberto ed Edoardo (fratelli), lire 15 — De Gubernatis comm. Enrico, lire 100 — Occhetti Giuseppe (Eredi), lire 50 — Puriceli Tomaso, lire 20 — Giampiccoli comm. Francesco, lire 25 — Venturi Gaetano (Eredi), lire 36 — Comune di Villacidro, lire 30 — F. C., lire 10 — Carrè cav. Antonio, lire 48 — Comune di Ravarino, lire 50.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Ringraziamenti Reali. — S. E. il Ministro della Real Casa, per incarico di S. M. il Re, ha risposto al telegramma inviato all'Augusto Sovrano dal Circolo enofilo italiano, col seguente dispaccio:

« Deputato Scaramella-Manetti
Roma.

« Augusto nostro Sovrano ben gradiva l'omaggio rivoltogli da cotesto Circolo iniziando i suoi lavori nell'interesse dell'economia nazionale e mi incarica di ringraziare la V. S. e quanti insieme con lei davano alla M. S. così efficace e spontanea prova di devozione.

« Il Ministro
« Ponzio-Vaglia ».

Consiglio dell'industria e del commercio. — Ieri s'è radunato in sessione ordinaria il Consiglio dell'industria e del commercio. La seduta venne aperta da S. E. l'on. Carcano, ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale fece presente al Consiglio l'importanza degli argomenti posti all'ordine del giorno, e specialmente quello delle tariffe e dei trasporti delle merci e dei passeggeri sui piroscafi della Navigazione generale italiana, e l'altro dei voti espressi dalle Camere di commercio del Regno. Accennò inoltre all'opera del Governo per agevolare i nostri scambî mediante accordi commerciali colle altre nazioni; trattando poi della riforma della legge sulle Camere di commercio, il ministro richiamò l'attenzione del Consiglio sull'opportunità di studiare provvedimenti legislativi intorno alla denuncia delle ditte commerciali e industriali.

Dopo il discorso del Ministro, il Consiglio, sotto la presidenza del senatore Boccardo, prese notizia della relazione del comm. Callegari sui provvedimenti adottati dal Governo in esecuzione delle deliberazioni approvate dal Consiglio nella sessione passata, esaurì la discussione generale sulle tariffe marittime, e sospese il passaggio agli articoli, per dar tempo alla Sotto Commissione di esaminare gli emendamenti presentati da alcuni consiglieri sull'argomento. Si cominciò la discussione sui molteplici voti espressi dalle Camere di commercio del Regno.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma, nella sua tornata di lunedì sera, dopo di essersi occupato di una interpellanza sulla sistemazione di piazza Venezia e di aver deciso che la Giunta si rechi ad ossequiare S. M. la Regina Madre, quando l'Augusta Vedova verrà in Roma, intraprese la discussione degli affari segnati all'ordine del giorno.

Approvò la proposta della Giunta per la tassa di famiglia e, dopo viva discussione, sospese ogni deliberazione sulla proposta che modifica l'articolo 8 del Regolamento per gl'impiegati del Comune.

Riprese quindi la discussione del bilancio passivo, scuole comunali e sulla nomina dei maestri approvò il seguente ordine del giorno proposto dal Consigliere Tommasini:

« Il Consiglio, udite le dichiarazioni della Giunta, delibera che la categoria dei diurnisti venga abolita; che venga istituita, in sua vece, una categoria di surrogati supplenti, da retribuirsi col minimo dello stipendio legale stabilito dalla legge 11 aprile 1886, il numero dei quali verrà determinato dalla media delle supplenze computate sull'ultimo quinquennio.

« I supplenti o surroganti verranno nominati per concorso da rinnovarsi ogni biennio.

« La graduatoria che ne diverrà, nel limite del biennio, darà

luogo anche alle ulteriori supplenze eventuali. Nessuna graduatoria potrà avere effetto oltre il biennio ».

Il Consiglio approvò poi, con delle raccomandazioni, gli articoli del bilancio fino al 143.

La seduta fu tolta poco dopo la mezzanotte.

Consiglio provinciale. — Il Consiglio provinciale di Roma nella sua tornata di ieri sera respinse all'unanimità le dimissioni presentate dalla Deputazione provinciale, alla quale confermò, con apposito ordine del giorno, tutta la sua fiducia.

Ritirate le dimissioni dalla Deputazione, il Consiglio riprese la discussione del bilancio e ne approvò parecchi articoli.

La discussione sarà proseguita in altra tornata.

La squadra nell'Estremo Oriente. — Il contrammiraglio Candiani, comandante la squadra nell'Estremo Oriente, ha informato il Ministero della Marina di aver disposto che le RR. navi *Vittor Pisani*, *Fieramosca*, *Elba*, *Calabria* svernino a Shanghai; lo *Stromboli* a Kobe ed il *Vesuvio* nei porti del mar Giallo.

Ieri le due prime partirono da Nagasaki per Shanghai. A bordo tutti bene.

Industria navale italiana. — Nel pomeriggio del giorno 16, nel cantiere navale Odero, a Sestri Ponente, venne lanciato felicemente in mare il piroscafo *Luigi Ciampa*.

Gli invitati, gli operai e la folla numerosa, che dalla spiazza assistevano al varo, salutarono con vivissime acclamazioni la felice riuscita del varo.

Il *Ciampa*, una superba costruzione che onora l'industria italiana, ha le seguenti dimensioni: lunghezza m. 103; larghezza massima m. 13,70; portata tonnellate 5500.

Il nuovo vapore sarà iscritto al compartimento marittimo di Castellammare.

Marina mercantile. — Ieri i piroscafi *Vincenzo Florio*, della N. G. I., e *Tartar Prince*, della P. L., giunsero il primo a New-York, ed il secondo a Napoli; i piroscafi *Città di Torino*, della Veloce, *Sirio*, della N. G. I., e *Miquel Joven*, della *C. G.*, partirono per Genova, il primo da Las Palmas e gli altri due da Montevideo, ed i piroscafi *Perseo*, della N. G. I., e *Toscana*, della C. I., proseguirono il primo da Barcellona pel Plata, ed il secondo da San Vincenzo per Genova.

ESTERO

La popolazione della Francia. — L'ultima statistica testè pubblicata dal *Journal Officiel* stabilisce pel 1899 la popolazione della Francia in 38,517,975 abitanti. Le nascite sono state nell'anno 772,647 per i figli legittimi, 74,970 gli illegittimi e così complessivamente 847,627. I decessi furono 816,233 dando così una piccola eccedenza in favore delle nascite di 31,321, mentre questa eccedenza era stata di 33,860 nel 1898.

Si celebrarono nel 1899 n. 295,752 matrimoni e si verificarono 7,179 divorzi; le nascite mascoline sono superiori alle femminili di 27,045 ed i decessi dei maschi furono di 27,331 superiori a quelli delle femmine. I nati-morti furono 39,860.

Come si vede, anche l'anno scorso fu poco favorevole all'accrescimento della popolazione francese. L'aumento proporzionale non fu che di 0.08 %, la proporzione più bassa della seconda metà del secolo, se si eccettua quella del quinquennio 1889-93, in cui tale proporzione fu di 0.01 per cento.

Strade ferrate in progetto nell'Argentina. — Tra le concessioni di strade ferrate recentemente accordate nella Repubblica Argentina, la *Review of the River Plate* segnala le seguenti di più immediato interesse:

Con l'acquisto della linea Oeste-Santafecino, il Centrale argentino è diventato proprietario della concessione di una linea da San Josè a Rio IV; i lavori sono cominciati, e si spera di poter raggiungere Rio IV in circa un anno. Questa linea permetterà la spedizione per strada ferrata dei prodotti di Rio e di altre colonie del ricco dipartimento di Cordoba al centro di Rosario.

Egualmente la compera della ferrovia di Santa Fè e Cordoba autorizza la compagnia della strada ferrata di Rosario a prolungare la linea di La Carlota sino a Rio IV, che disporrà così di due vie per l'esportazione dei suoi prodotti.

La ferrovia a scartamento ridotto da Rosario a Buenos-Ayres sarà messa quanto prima in esercizio, ciò che metterà in comunicazione diretta tutta la rete di ferrovie economiche dell'interno.

La ferrovia del Pacifico si prepara a prolungare sino a Esperanza il tronco di Italo, aprendo così alla colonizzazione nuove e fertilissime zone.

Infine il tronco General Villegas, della Compagnia dell'Ovest, verrà prolungato sino a San Rafael (Mendoza).

L'industria dei frutti in America. — *L'Harper's Magazine*, in un articolo sull'industria dei frutti in America, dà su di essa dei particolari interessanti. Esiste una enorme differenza fra la produzione attuale e quella del 1814, quando in Nuova York non si è potuto trovare che un mezzo barile di uva per fare dei *plumpuddings* in onore del Trattato di pace. Oggi, la California sola spedisce per più di cento milioni di lire di uva per anno. Ottanta milioni di lire sterline di fragole sono coltivate e consumate durante una sola stagione agli Stati Uniti, e solo trent'anni addietro tutte le fragole consumate a Nuova-York e a Brook-lyn venivano da Long-Island e da Nuova Jersey. Per mostrare l'importanza che può prendere un commercio di frutti in un paese che può produrli e consumarli, si citano per esempio nell'articolo i poponi di Rockeyford spediti dal Colorado per la prima volta nel 1896. I commissionari di Nuova York videro l'avvenire che poteva avere questo prodotto, ed oggi ventitre milioni di pertiche, ripartiti in diciannove Stati, sono consacrati alla coltivazione dei poponi di Rockeyford.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 18. — I Comuni rurali della Galizia elessero 27 deputati al Parlamento.

Fra essi 15 appartengono al Club polacco, 7 al gruppo Ruteno, 3 al partito del popolo e 2 al partito di Stojalowski.

Stojalowski però non è riuscito eletto.

Il Club polacco guadagna quattro seggi e i Ruteni ne guadagnano uno.

Nelle elezioni della Curia universale della Dalmazia riuscirono gli antichi deputati.

LONDRA, 18. — Il *Times* ha da Odessa che l'incrociatore russo *Kasan*, con 2000 uomini, è partito per l'Estremo Oriente.

CAPE-TOWN, 18. — 700 Boeri passarono la frontiera della Colonia del Capo, presso Aliwal North

BERLINO, 18. — Il *Wolff Bureau* annunzia che secondo un telegramma del Console tedesco a Malaga si presume che i morti nella catastrofe della nave *Gneisenau* ascendono a 38.

Fra essi sono il comandante, il primo ufficiale ed il primo ingegnere.

PECHINO, 18. — Domani i Ministri esteri tengono una riunione, nella quale è probabile che possa definitivamente concordarsi il testo della Nota da presentarsi ai Plenipotenziari chinesi.

CAPE-TOWN, 18. — Dopo aver passato la frontiera dell'Orange ad Ovest di Aliwal North, sabato i Boeri si incontrarono colle truppe della Colonia del Capo, le quali batterono in ritirata, subendo perdite.

INNSBRUCK, 18. — *Dieta. — Seduta antimeridiana.* — I deputati italiani cominciano l'ostruzionismo, sollevando discussioni sopra il Regolamento della Dieta, allo scopo di impedire che si discuta il progetto del Governo relativo agli alcools.

Si approva infine, anche dagli Italiani, una proposta di Kathrein, la quale rinvia il progetto alla Commissione del bilancio.

MARSIGLIA, 18. — I membri della delegazione della Commissione della Camera, incaricata di studiare la questione dei porti franchi, hanno visitato, stamane, il porto.

Partiranno stasera per Genova, Venezia e Trieste.

PARIGI, 18. — *Camera dei Deputati* — Si riprende la discussione del progetto per l'amnistia.

Bernard Carlo cerca invano di sollevare un incidente circa il dispaccio del colonnello Panizzardi. Egli chiede se la traduzione pubblicata sia vera o falsa. Se è falsa bisognerà sapere se il Ministro Delcassé sarà compreso nell'amnistia. Nessuno gli risponde.

La Camera continua l'esame degli articoli del progetto ed approva l'amnistia in favore dei reati di stampa, di riunione, di associazione e di sciopero.

La Camera accorda pure l'amnistia agli anarchici condannati pei tumulti provocati nella Chiesa di San Giuseppe e che erano già stati graziati. Accorda pure l'amnistia, sotto certe condizioni, ai disertori che non si sono presentati.

Durante la discussione, Lasies ritorna a parlare del dispaccio di Panizzardi. Dice che il capitano Cuignet afferma che il dispaccio è falso. Chiede che cosa farà il Governo.

Il Ministro Delcassé nega energicamente, contrariamente all'affermazione di Cuignet, che egli sia intervenuto nell'esame del dispaccio. Soggiunge che l'identità del documento colla traduzione fu constatata dalla Cassazione e dal Consiglio di guerra. Dopo il Consiglio di guerra di Rennes il documento si trova nell'incartamento sigillato. È facile verificarlo.

Il Ministro protesta contro l'accusa di falso lanciata contro il suo Ministero. Dice che non sono le ingiurie dei nazionalisti che lo faranno pentire di aver compiuto il suo dovere.

Lasies replica che oltre il processo verbale firmato dai rappresentanti dei Ministeri della guerra e degli esteri, e che constata l'identità del dispaccio colla traduzione, esiste un secondo processo verbale firmato dai rappresentanti del Ministero della guerra, e che dichiara che il dispaccio sequestrato al telegrafo non è scritto di pugno del colonnello Panizzardi.

L'incidente è chiuso.

La Camera prosegue la discussione del progetto per l'amnistia.

Roche Ernesto domanda l'amnistia pei condannati dell'Alta Corte di giustizia. Egli attacca violentemente il Ministero che chiama Governo di tradimento repubblicano.

L'oratore viene richiamato all'ordine.

Roche non insiste nella sua domanda, dichiarando di aver voluto fare soltanto un'affermazione a favore dei proscritti.

Bernard Carlo (nazionalista) difende un emendamento tendente a concedere un'amnistia pei delitti e reati commessi in occasione dell'affare del Panama. Tale emendamento è un protesto per attaccare il presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, di cui l'oratore ricorda la difesa a favore dell'ing. Eiffel (Proteste a Sinistra).

Lasies dice che i panamisti presero il denaro degli operai e che il Governo prende l'onore nazionale (Rumori).

L'emendamento di Bernard è respinto quasi all'unanimità.

I nazionalisti e la Destra fanno ostruzionismo, presentando numerosi emendamenti, e chiedendo sopra ciascun paragrafo lo scrutinio alla tribuna. Grande agitazione. Alcuni deputati cantano la *Marsigliese* o la *Carmagnola*.

Parecchi deputati di Sinistra, furiosi per l'ostruzionismo della Destra, propongono, come rappresaglia, di escludere dall'amnistia le Congregazioni non autorizzate. Tale emendamento è approvato, con 333 voti contro 166.

La Destra rinuncia infine all'ostruzionismo.

Le ultime disposizioni del progetto di legge sull'amnistia vengono approvate.

Lasies attacca nuovamente il presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, al quale rimprovera di dovere a Dreyfus il potere e l'onore, se non la fortuna (Tumulto).

Il presidente Deschanel consulta la Camera, la quale infligge a Lasies la censura.

Si approva infine complessivamente, con 156 voti contro 2, il progetto per l'amnistia.

La seduta è tolta.

BERLINO, 18. — L'Imperatore ha indirizzato alla Marina un ordine del giorno con cui annunzia, con profondo dolore, la catastrofe della fregata *Gneisenau*, in seguito alla quale rimasero vittime il valoroso comandante ed una parte del valoroso equipaggio.

L'Imperatore esprime la convinzione che la Marina tedesca, malgrado i nuovi e gravi sacrificî, non cesserà mai di restar fedele al suo nobile destino.

LONDRA, 18. — Lord Salisbury ha pronunziato un discorso in una riunione di conservatori.

Egli constatò il progresso dello spirito conservatore e proclamò la necessità di porre termine con qualunque sacrificio alla lunga impresa attuale nel Transwaal, dalla quale dipendono la gloria e la perpetuità dell'Impero.

BERLINO, 18. — Il Segretario di Stato per la Marina, Tirpitz, appena ricevuto un dispaccio di profonda condoglianza inviatogli dal Ministro della Marina italiana, on. Morin, in seguito al disastro della fregata *Gneisenau*, ha così risposto:

« Prego V. E. di gradire, in nome della Marina tedesca, profondi ringraziamenti per la viva simpatia espressa in seguito alla sorte funesta toccata alla nave *Gneisenau*, e di rendersi interprete presso i fedeli camerati della Marina italiana ».

Dispacci analoghi ed ugualmente cordiali vennero scambiati fra il Ministro Tirpitz ed il Capo della Marina austro-ungarica, ammiraglio Spaun.

BERLINO, 18. — Una nota ufficiale degli scomparsi nella catastrofe della fregata *Gneisenau* conferma che le vittime ascendono a 38. La lista è ora completa.

I superstiti si trovano in buone condizioni; la maggior parte dei feriti sono fuori di pericolo.

MADRID, 19. — *Camera dei Deputati* — Si approva con 117 voti contro 106 una proposta contraria al progetto del Governo circa l'aumento delle forze navali. (Viva agitazione. — Applausi al Centro ed a Sinistra).

Silvela, presidente della Commissione incaricata dell'esame del progetto, ritira la sua relazione.

Azcarate, repubblicano, propone un emendamento alla risposta al Messaggio della Regina-Reggente sul matrimonio della Principessa delle Asturie.

L'emendamento dichiara che il matrimonio sarà compatibile coi desiderî dell'opinione pubblica, qualora la Principessa rinunzi ai suoi diritti al Trono.

Sagasta combatte energicamente il matrimonio tra la Principessa delle Asturie e Don Carlo di Borbone. Lo dichiara contrario agli interessi della Monarchia, della Dinastia, della Nazione e della libertà.

Silvela invece approva il matrimonio in nome del sentimento di rispetto e di amore per la Monarchia.

Sagasta uscendo dall'aula è salutato da una ovazione.

INNSBRUCK, 19. — *Dieta.* — I partiti tedeschi si dichiarano disposti a tener conto delle esigenze fondate per l'autonomia

del Trentino nella misura degli interessi dell'Impero e del Tirolo.

Essi deplorano la dura condotta del Governo in proposito ed invitano gli Italiani ad abbandonare l'ostruzionismo.

Brugnaro risponde, a nome degli Italiani, che questi sono costretti all'ostruzionismo e che soltanto lo possono abbandonare se il Governo accetta le odierne dichiarazioni dei partiti tedeschi.

MARSIGLIA, 19. — A bordo del *Tonkin*, proveniente da Pechino, è giunto il conte De Rege di Donato, R. Ministro d'Italia al Siam.

PECHINO, 19. — Il Principe Ching e Li-Hung-Chang affermarono al Ministro francese, Pichon, che i movimenti di truppe alla frontiera del Tonchino hanno per scopo la repressione del brigantaggio.

POLA, 19. — Lo spoglio della votazione di ballottaggio avvenuta ieri è [illegible]to. Il partito nazionale italiano ha vinto contro i socialisti, sicch[illegible] assicurata, per la quinta curia dell'Istria, l'elezione di un deputato nazionale.

La città è esultante.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 18 dicembre 1900

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì 767,5

Umidità relativa a mezzodì 70

Vento a mezzodì . . . . calmo.

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado. . . . . { Massimo 11°,8. / Minimo 1°,1 sotto zero

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0,0.

Li 18 dicembre 1900.

In Europa pressione massima di 775 sulla Norvegia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque di 1 a 2 mm, tranne che sulle isole; temperatura diminuita sulle isole, Veneto, generalmente aumentata altrove; brine e geli sull'Italia superiore.

Stamane: cielo vario sulla valle padana, Liguria, Toscana e Terra d'Otranto, sereno altrove; venti deboli settentrionali.

Barometro massimo a 774 sul Veneto, minimo a 772 sulla Terra d'Otranto.

Probabilità: venti deboli settentrionali; tempo generalmente buono, con basse temperature.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 18 dicembre 1900.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	15 0	6 4
Genova	coperto	calmo	14 8	9 8
Massa e Carrara	sereno	calmo	12 7	2 9
Cuneo	sereno	—	11 6	3 8
Torino	1/4 coperto	—	5 6	— 0 8
Alessandria	1/2 coperto	—	2 4	— 3 2
Novara	1/4 coperto	—	9 9	0 1
Domodossola	sereno	—	9 7	— 3 4
Pavia	sereno	—	4 6	— 3 0
Milano	1/2 coperto	—	7 5	— 0 7
Sondrio	sereno	—	7 3	1 4
Bergamo	1/2 coperto	—	10 5	6 2
Brescia	sereno	—	10 1	3 6
Cremona	nebbioso	—	4 6	— 2 5
Mantova	nebbioso	—	2 2	— 3 0
Verona	sereno	—	7 8	— 0 2
Belluno	sereno	—	6 8	2 7
Udine	sereno	—	8 9	— 0 4
Treviso	1/4 coperto	—	11 2	1 6
Venezia	1/2 coperto	calmo	8 8	— 2 4
Padova	sereno	—	5 0	— 3 7
Rovigo	nebbioso	—	4 7	— 2 7
Piacenza	1/4 coperto	—	8 2	2 7
Parma	sereno	—	7 6	— 0 2
Reggio nell'Emilia	1/2 coperto	—	8 0	0 5
Modena	1/4 coperto	—	6 3	— 1 6
Ferrara	nebbioso	—	7 9	1 6
Bologna	sereno	—	9 6	3 9
Ravenna	sereno	—	9 2	— 1 3
Forlì	sereno	—	9 2	2 2
Pesaro	sereno	legg. mosso	9 8	0 0
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	11 1	5 8
Urbino	sereno	—	9 6	1 2
Macerata	sereno	—	11 0	5 1
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/2 coperto	—	8 8	0 6
Camerino	1/4 coperto	—	10 4	3 8
Lucca	nebbioso	—	6 5	— 2 4
Pisa	nebbioso	—	9 7	0 6
Livorno	coperto	calmo	13 0	6 4
Firenze	nebbioso	—	8 1	2 9
Arezzo	nebbioso	—	2 2	— 3 0
Siena	coperto	—	10 8	3 6
Grosseto	1/4 coperto	—	15 4	2 1
Roma	sereno	—	10 6	— 1 1
Teramo	sereno	—	12 0	2 1
Chieti	sereno	—	11 0	3 8
Aquila	sereno	—	6 2	— 3 2
Agnone	sereno	—	11 9	3 2
Foggia	1/4 coperto	—	12 3	5 0
Bari	1/4 coperto	calmo	14 6	4 6
Lecce	3/4 coperto	—	15 0	7 3
Caserta	sereno	—	14 4	5 6
Napoli	sereno	calmo	12 9	9 1
Benevento	sereno	—	8 7	1 8
Avellino	sereno	—	12 4	0 3
Caggiano	1/4 coperto	—	7 5	4 3
Potenza	sereno	—	9 0	1 5
Cosenza	sereno	—	13 0	5 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	9 2	2 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	17 2	14 0
Trapani	sereno	calmo	16 4	10 0
Palermo	sereno	calmo	17 9	6 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	17 0	9 0
Caltanissetta	sereno	—	12 8	7 0
Messina	1/4 coperto	calmo	16 0	12 7
Catania	sereno	calmo	15 7	8 1
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	15 6	7 9
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	18 5	2 5
Sassari	sereno	—	13 9	6 5

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI — Tipografia della Mant[illegible]